

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 01/04/2025

### FATTO

Con ricorso del 15 dicembre 2024, il cliente espone quanto segue:

- a marzo 2014 sottoscriveva un libretto di deposito con altro intermediario successivamente incorporato nell'intermediario odierno convenuto;
- al 09/12/2014 il citato libretto recava un saldo di € 17.050,00;
- dopo averlo smarrito, a dicembre 2023 rientrava in possesso del libretto;
- in data 25/09/2024, chiedeva a mezzo PEC il prelievo della citata somma a mezzo bonifico, con interruzione della prescrizione;
- la richiesta rimaneva inevasa, così come il successivo reclamo proposto.

Chiede, pertanto, di poter disporre della somma oltre alla rivalutazione e gli interessi sul deposito.

L'intermediario rappresenta quanto segue:

- il ricorrente è titolare del libretto di risparmio n. \*035 e su di esso risulta delegata ad operare sua sorella, sin dalla data di emissione del libretto;
- in data 10/12/2014 è stata addebitato sul libretto un bonifico bancario di € 17.000,00 determinando così un saldo pari ad € 46,25;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- dalla data del citato bonifico non sono stati registrati ulteriori movimenti a valere sul libretto in questione e le comunicazioni di riepilogo dei movimenti, periodicamente inviate al cliente, hanno riportato come saldo l'importo di € 46,25;
- in data 18/09/2024 il ricorrente chiedeva tramite PEC all'intermediario di disporre un bonifico di € 17.000,00 dal libretto di risparmio;
- la richiesta veniva riscontrata negativamente, dal momento che per autorizzare dell'operazione sarebbe stato necessario recarsi in filiale;
- venivano riscontrate negativamente anche le successive reiterazioni della richiesta;
- in occasione di un incontro in filiale con il cliente e sua sorella, la banca segnalava che il saldo ammontava ad € 46,25;
- eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale: la richiesta del ricorrente di poter disporre della somma versata si basa sulla indiretta contestazione del saldo attuale del libretto, determinatosi a seguito dell'ultimo movimento registrato in data 10/12/2014 e, pertanto, anteriormente al limite di competenza temporale di 6 anni previsto dalle Disposizioni ABF;
- in merito alla richiesta del cliente di "*poter disporre della somma versata*", rileva che, in ogni caso la disponibilità del libretto è pari ad € 46,25, come risulta dalle comunicazioni di riepilogo dei movimenti del libretto inviate al ricorrente;
- le comunicazioni periodiche risultano inviate all'indirizzo presente nell'anagrafica del ricorrente, corrispondente a quello indicato nel ricorso e nel documento di identità;
- la richiesta di *poter disporre delle somme* del libretto sembrerebbe dunque fondarsi sulla circostanza che, dalla copia cartacea del libretto, non risulta evidenza di movimentazioni successive al 09/12/2014 né, pertanto, del bonifico di € 17.000,00 eseguito in data 10/12/2014;
- sussiste quindi difformità tra le risultanze letterali riportate nel libretto e l'effettiva situazione contabile del rapporto sottostante: al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che la banca può fornire la prova che un'operazione non annotata sul libretto sia comunque stata effettuata;
- ciò sarebbe coerente con la natura giuridica attribuita ai libretti, considerati titoli causali, il cui rapporto sottostante è destinato a prevalere sulla lettera del titolo;
- richiama il rilevante orientamento dell'ABF secondo il quale è sempre ammessa la prova che un'operazione non annotata sul libretto sia stata effettivamente compiuta, essendo prevalente il rapporto sottostante rispetto alla lettera del titolo;
- la verifica di tale prova implica la verifica di fatti anteriori alla competenza temporale dell'Arbitro, con conseguente inammissibilità del ricorso;
- ad ogni modo ha fornito prova della corretta registrazione e contabilizzazione presso la filiale, della disposizione di bonifico in data 10/12/2014;
- con riferimento, infine, alla richiesta di vedersi riconosciuti gli interessi, eccepisce la prescrizione della richiesta del ricorrente ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4;
- ogni diritto di controparte in merito al libretto di risparmio oggetto di contestazione deve considerarsi limitato al saldo attualmente presente e pari ad € 46,25.

Seguono repliche e controrepliche con le quali le parti ribadiscono le proprie difese e conclusioni.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene a una pretesa restitutoria avente ad oggetto il saldo di un libretto di deposito.



Nello specifico, si tratta di un libretto sottoscritto a marzo 2014, dal quale risulterebbero movimentazioni fino al 09/12/2014 e un saldo di € 17.050,00. La doglianza del cliente trae origine dall'impossibilità di disporre della somma risultante dall'evidenza cartacea del libretto di deposito ritrovato nel dicembre 2023.

Sta di fatto che, dalla documentazione versata in atti risulta che in data 10/12/2014 è stata effettuata un'operazione di bonifico bancario di € 17.000,00 a valere sul libretto, determinando così un saldo di € 46,25; tale annotazione non risulta nel libretto di deposito prodotto dal cliente che si ferma alla registrazione del saldo di € 17.050,00 al 09/12/2014, senza successive annotazioni.

La copia del successivo bonifico di € 17.000,00 eseguito in data 10/12/2014 ed addebitato sul citato libretto è tuttavia in atti, sì che è provato che il saldo del libretto non è quello indicato dal ricorrente ma è dato dalla più modesta somma di € 46,25.

L'intermediario ha preliminarmente sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro, in quanto la movimentazione contabile del libretto che ha comportato il pressoché totale svuotamento dello stesso, è avvenuta ad ottobre 2014, ossia ampiamente oltre il termine di competenza temporale dell'ABF.

Questo Arbitro reputa che l'eccezione sia infondata giacché il cliente fa valere il diritto alla riscossione del saldo del libretto di deposito, dunque, la domanda prescinde dalla genesi del credito.

Il ricorso, quindi, deve considerarsi infondato nel merito non esistendo il saldo di cui il cliente chiede il pagamento.

Al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento dei Collegi territoriali che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, rileva la natura causale del libretto di deposito e ammette la prova del rapporto sottostante, ovvero la dimostrazione che un'operazione di prelevamento o versamento di somme sia stata effettivamente eseguita anche quando non risulti annotata sul libretto (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 26026/2021, ripreso in termini sostanzialmente analoghi da Collegio di Torino, decisione n. 1138/2023, ove si legge: *"A tale riguardo, si ricorda anzitutto che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che la banca può fornire la prova che un'operazione non annotata sul libretto sia comunque stata effettuata, come richiamato, ad esempio, dalla Corte di cassazione con sentenza n. 13643/2014: "in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835, secondo comma, cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate. Ne consegue che è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita". Una simile conclusione è del tutto coerente con la natura giuridica attribuita ai libretti di deposito, considerati titoli causali in cui il rapporto sottostante è destinato in ultima istanza a prevalere sulla lettera del titolo, come espresso chiaramente dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 24543/2016: "i libretti di deposito pagabili al portatore sono sostanzialmente titoli di credito caratterizzati dall'intrinseco riferimento causale al rapporto sottostante (deposito a risparmio) e da una circolazione ristretta dipendente proprio dalla natura del rapporto medesimo dato che, sempre secondo le regole generali, sono opponibili le eccezioni fondate sul rapporto causale". Del tutto conforme è pure l'orientamento prevalente dell'ABF, secondo cui, data la natura di titolo causale del libretto a risparmio, è sempre ammessa la prova che una operazione non annotata su di esso sia stata effettivamente compiuta,*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3683 del 10 aprile 2025

*essendo prevalente il rapporto sottostante (il rapporto di deposito a risparmio) rispetto alla lettera del titolo (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisioni n. 10304/20 e n. 36/16).*

Occorre poi evidenziare che l'intermediario ha prodotto evidenza anche delle comunicazioni periodiche inviate al cliente (all'indirizzo che coincide con quello da quest'ultimo indicato in ricorso) da cui risulta il saldo di € 46,25 che, dunque, è sempre stato a sua disposizione.

Il comportamento dell'intermediario è dunque esente da censura.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA